



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del registro Data: 19.09.2014	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
--	--

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno diciannove del mese di Settembre alle ore 19,00 presso il locale sito in Corso Italia n° 108 in Cabras. Alla 1^a convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	Assenti
CARRUS Cristiano	X		FARA Antonello	X	
			DEIALA Fabio	X	
MURANA Alessandro	X		CONTU Alessandro		X
PINNA Federica	X		CHERCHI Simone G.		X
ATZORI Davide	X		ABIS Andrea	X	
ERDAS Fenisia G.	X		CHERCHI Angela		X
TRIFOLLIO Elisabetta	X		TRINCAS Carlo		X
MELI Gian Piero	X		MELE Paolo	X	
MELI Sara	X		ZOCCHEDDU Ivo G.G.	X	
TOTALI PRESENTI				N. 13	
TOTALI ASSENTI				N. 4	

PRESIEDE il Sindaco Sig. Carrus Cristiano

PARTECIPA il Segretario Comunale Dr.ssa Annarella Miscali.

IL SINDACO

Passa la parola all'**Assessore Murana Alessandro** per l'esposizione della proposta agli atti.

L'**Assessore Murana Alessandro** riferisce che il regolamento proposto nella seduta odierna è relativo all'**Imposta unica comunale (IUC)**, composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ricorda che l'istituzione della IUC è stata disposta dalla Legge di stabilità 2014 e che la stessa è basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali). Fa presente che si è optato per la redazione di un unico regolamento al fine di effettuare una riorganizzazione sistematica della normativa vigente, con l'auspicio che la stessa possa avere validità nel medio/lungo termine e non si ripeta la frenesia legislativa che ha caratterizzato gli anni precedenti con l'istituzione di tasse quali la TARES che ha avuto una vigenza annuale. Comunica che nei giorni scorsi, in una riunione informale con i gruppi facenti parte del Consiglio Comunale, è stata esaminata la bozza di regolamento posta in discussione nella seduta odierna, chiede pertanto di dare per letto il regolamento e dichiara la sua disponibilità a fornire tutti i chiarimenti che si rendessero necessari.

Il **Consigliere Zoccheddu Ivo** sottolinea il notevole ritardo con il quale viene portato in discussione in Consiglio il regolamento e le conseguenze che dal ritardo deriveranno ai cittadini, costretti a pagare la TASI in un'unica soluzione in quanto non è più possibile decidere di rateizzarla. Considera che si tratta di una materia ostica e complicata che richiede tempi lunghi per essere metabolizzata e pur essendo stato, il regolamento sulla IUC, messo a disposizione in anticipo rispetto ai tempi indicati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, il tempo a disposizione non è stato comunque sufficiente ad approfondire l'argomento. Riferisce che nel corso della riunione informale sono stati richiesti i

tabulati con le proiezioni delle tariffe ed in quella sede venne risposto che erano in corso di elaborazione da parte dell'Ufficio Tributi e che comunque il regolamento proposto faceva una semplice trasposizione ordinata della normativa vigente, lasciando aperta tutta l'elasticità possibile per la successiva determinazione delle tariffe. Dichiarò che quanto detto non è risultato rispondente al vero ed a dimostrazione di ciò da testuale lettura dell'articolo 7 comma 2 nel quale vengono individuate le aree edificabili. Fa presente che la conseguenza estremamente rilevante dell'applicazione di detto articolo è quella che tutti i proprietari di quei terreni, che in base al PUC, adottato e mai approvato, sono stati classificati edificabili, si troveranno a dover pagare le tasse. Considera che di fatto quei terreni sono edificabili solo nominalmente ed i proprietari pagheranno in pochi anni tasse equivalenti al valore del terreno. Da, quindi, testuale lettura dell'ultimo periodo del 1° comma dell'articolo 13 nel quale viene disciplinata l'ipotesi di mancata adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe entro il termine previsto, per evidenziarne le conseguenze e la probabilità che ciò avvenga posto che la scadenza è imminente. Ricorda che già lo scorso anno in occasione dell'esame della TARES aveva introdotto il ragionamento di non limitare la determinazione della tassa solo sulla base dei mq e del numero degli occupanti, ma di far sì che potessero essere premiati i cittadini virtuosi che utilizzano il metodo del compostaggio; precisa di non aver rinvenuto detta possibilità nel regolamento. Auspica che molto presto si giunga alla determinazione delle tariffe al fine di evitare pesanti conseguenze per i cittadini e si possa realmente intervenire per mitigarne il peso. Conclude affermando di avere difficoltà oggettive ad esprimere voto favorevole.

Il **Consigliere Abis Andrea** ribadisce la complessità dell'esame e dell'approfondimento del regolamento, presentato dall'Assessore e dalla Responsabile di Servizio nella riunione tenutasi due giorni addietro. Riferisce che durante l'incontro il regolamento è stato presentato come un documento generale con validità nel tempo, mentre annualmente si sarebbe dovuto intervenire per decidere sul sistema tariffario; afferma di non condividere quanto detto in quanto il regolamento per sua natura deve assolvere a due esigenze: la prima di far proprie le norme vigenti, la seconda di calare le regole sul territorio adattandole alla particolarità di ciascuno di questi. Considera che avrebbe personalmente realizzato un regolamento molto più preciso e forse anche più semplice; apprezza lo sforzo bibliografico e giuridico ma ritiene che non renda comprensibili molti dettagli. Ricorda che in fase di presentazione è stato detto che nel regolamento sono contenute tutte le possibili opzioni da valutare in sede di approvazione del piano tariffario ed afferma che al contrario alcune scelte sono state già fatte; infatti non è possibile in fase di approvazione delle tariffe prevedere delle agevolazioni non indicate nel regolamento. Rileva che il documento contiene diversi errori di natura giuridica in quanto in alcuni articoli vi sono divergenze rispetto al dettato normativo; cita ad esempio: l'articolo 25 (nel testo di legge è scomparso il concetto di occupante presente nel regolamento); l'articolo 29, punto 4° (pertinenze) e punto 3° (aree scoperte) che differiscono dalla norma; l'articolo 30 (utenze domestiche); l'articolo 34 (casi particolari di tassazione) che ugualmente non corrispondono a quanto stabilito dalla normativa vigente ... e così via altri punti, che renderanno il regolamento inapplicabile e causeranno caos nell'Ufficio. Manifesta perplessità ancora per il sistema della agevolazione previsto nella normativa statale che non coincide con quanto indicato nel regolamento, il quale riporta solo agevolazioni di tipo sociale. Reputa che non sia stato fatto un buon lavoro nonostante i diversi mesi a disposizione. Conclude rimarcando quanto più volte affermato in altre occasioni che anche per l'elaborazione di detto regolamento sarebbe stato necessario il lavoro collegiale di una commissione.

Il **Consigliere Mele Paolo** rimarca che si tratta di un argomento complesso; ricorda di aver espresso le sue perplessità in qualità di imprenditore nell'incontro tenutosi due giorni fa con l'Assessore. Manifesta preoccupazione per la stangata che si avrà in un'unica soluzione il 15 dicembre p.v. Porta l'attenzione sugli operatori della zona artigianale e sugli artigiani tutti. Ritiene che debbano essere fatte delle riflessioni in Consiglio valutando le proiezioni della IUC rispetto alla tassazione avuta lo scorso anno e che pertanto sia necessario più tempo affinché dette scelte possano essere adeguatamente ponderate a beneficio di tutti i cittadini.

Il **Sindaco**, rivolgendosi al Consigliere Mele, osserva che le tasse vengono pagate da tutti i cittadini, amministratori compresi. Fa presente che, come già avvenuto in passato, le amministrazioni hanno sempre lavorato e proseguiranno a lavorare cercando di limitare il più possibile il peso della tassazione locale, ma come tutti ben sanno i tagli imposti dall'alto e le diverse limitazioni causate dai vincoli del patto di stabilità, costringono comunque le amministrazioni a fare delle scelte sofferte. Rimarca che è obiettivo comune cercare di ridurre il più possibile la pressione fiscale e conclude condividendo le preoccupazioni emerse in aula.

L'**Assessore Murana Alessandro** replica sottolineando che riteneva oramai superati gli equivoci di fondo sulla differenza tra regolamento e piano tariffario; considera che nel paventare chissà quale stangata si vuole forse ingenerare confusione, mentre al contrario non vengono evidenziati tutti gli elementi di detassazione inseriti nel regolamento, che indubbiamente sono più vantaggiosi per tutti i contribuenti, rispetto ad eventuali micro benefici per singole categorie. Ricorda, quindi, ed elenca tutte le riduzioni inserite lo scorso anno nel piano tariffario della TARES. Rispetto alla previsione di eventuali riduzione per i cittadini virtuosi, sollevata dal Consigliere Zoccheddu, evidenzia le difficoltà esistenti per poter giungere ad una puntuale misurazione dei rifiuti prodotti e le problematiche di conflittualità legate ai rapporti di vicinato derivanti dall'utilizzo di compostiere, praticabile solo in ambiti rurali. Sottolinea inoltre che istituire un meccanismo premiale a

vantaggio di coloro che producono meno rifiuti potrebbe produrre un aumento del deprecabile fenomeno di abbandono degli stessi nelle campagne. Fa presente che il regolamento sui tributi presentato è il frutto di scelte normative centrali e respinge qualsiasi accusa sull'inasprimento della tassazione da parte del Comune. Puntualizza che, come avvenuto per la TARES, verranno messe in campo tutte le possibili agevolazioni, anche di carattere sociale, che potranno a breve essere condivise in sede di approvazione del piano tariffario della vigente modalità di tassazione. Rimarca che il regolamento presentato è complesso ed astratto ma scende nel particolare della eterogeneità del territorio di Cabras.

Terminata la discussione il Sindaco chiede se ci sono dichiarazioni di voto.

Intervengono nel seguente ordine:

Il **Consigliere Abis Andrea** respinge al mittente le accuse e sottolinea che il suo modo di operare è orientato a studiare per cercare di contribuire a migliorare l'attività del Consiglio e non a fare chiacchiere fumose. Insiste nel ribadire che nel regolamento vi sono tanti altri punti che andrebbero migliorati (ne elenca alcuni) e precisa di non aver avuto la possibilità di citarli a causa dei tempi stretti di intervento. Conclude rimarcando che il suo intervento era volto alla semplificazione, organicità ed equità del regolamento.

Il **Consigliere Zoccheddu Ivo** disapprova quanto sostenuto dall'Assessore Murana in merito alla mancata condivisione da parte della minoranza consiliare. Ricorda che nei suoi sei anni di legislatura ha sempre cercato di partecipare e contribuire fattivamente all'attività del Consiglio e gli atti lo dimostrano. Sottolinea che se si vuole la condivisione non si può ritenere che la minoranza debba sempre accettare le proposte della maggioranza, ma deve essere adottata la condivisione come metodo, prendendo in esame anche l'apporto della minoranza. Conclude annunciando la sua astensione dal voto.

L'**Assessore Murana Alessandro** evidenzia che dagli interventi che precedono non sono emerse delle proposte di modifica al regolamento da sottoporre alla valutazione del Consiglio. In merito ai tempi stretti per l'approfondimento degli atti considera che il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce che gli atti siano resi disponibili 24 ore prima della riunione; ci si è impegnati a renderli disponibili 48 ore prima, successivamente i tempi sono stati ulteriormente aumentati e nonostante tutto continuano a non essere sufficienti; dichiara di non capire più quali potrebbero essere i tempi sufficienti. Conclude puntualizzando che la bozza di regolamento è nella disponibilità dei consiglieri dal lunedì u.s. ma nessuna proposta migliorativa è stata avanzata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che durante la discussione del punto in esame:

- hanno fatto ingresso in aula i Consiglieri Cherchi Angela (ore 19,29) e Trincas Carlo (ore 20,18);
- hanno temporaneamente abbandonato l'aula: il Sindaco (dalle ore 19,32 alle ore 19,33), il Consigliere Cherchi Angela (dalle ore 19,56 alle ore 19,58), l'Assessore Erdas Fenisia G. (dalle ore 20,21 alle ore 20,23),

tutti risultati presenti all'atto della votazione;

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;

ACQUISITO sulla stessa, il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del*

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2014, con cui è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'**Imposta unica comunale (IUC)**, basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68;

Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 (convertito il L. n.68/2014) abbiano mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU e della TARES semplificata vigente nel 2013, sostituita nel 2014 dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla L. 147/2013 legge di stabilità;

Considerato che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l'anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l'azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l'Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell'art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997;

Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'Imposta unica comunale – IUC, per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

Ritenuto che l'approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale competente, che riassume i diversi tributi sotto l'identificativo dell'Imposta unica comunale – IUC, come previsto dalla Legge di stabilità 2014;

Si procede alla votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: n° 15 - Voti favorevoli: n° 10 – Contrari n° 4 (Consiglieri: Abis Andrea, Mele Paolo, Trincas Carlo, Cherchi Angela) - Astenuti n° 1 (Consigliere Zoccheddu Ivo)

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il regolamento di disciplina dell'**Imposta unica comunale (IUC)**, istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e composta di tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI), che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **DI STABILIRE** che, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2014, con cui è stato differito al 30 settembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014, il Decreto del Ministro dell'interno) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES approvati per l'anno 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3. **DI STABILIRE** che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

4. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

Terminato l'esame del punto in oggetto il Consigliere Cherchi Angela abbandona definitivamente l'aula (ore 20,44)

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il PRESIDENTE
F.to(Cristano Carrus)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

CHE

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online **dal 01.10.2014 al 16.10.2014** (art.124,Dlgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)

È inviata il **01 Ottobre 2014** ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai Responsabili dei servizi:

affari generali finanziario polizia municipale servizi sociali tributi tecnico produttivi
demografici ufficio legale area marina protetta.

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)

E' divenuta esecutiva il

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4°- Dlgs 267/2000);

Perché trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3°- Dlgs 267/2000);

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

ANNO 2014

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 5
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 5
Art. 2	Presupposto	Pag. 5
Art. 3	Soggetto attivo	Pag. 5
Art. 4	Componenti del tributo	Pag. 5
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	Pag. 6
Art. 5	Ambito di applicazione	Pag. 6
Art. 6	Presupposto del tributo	Pag. 6
Art. 7	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale	Pag. 7
Art. 8	Soggetti passivi	Pag. 8
Art. 9	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni	Pag. 8
Art. 10	Base imponibile delle aree fabbricabili	Pag. 9
Art. 11	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	Pag. 9
Art. 12	Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola	Pag. 9
Art. 13	Aliquote e detrazioni	Pag. 10
Art. 14	Detrazione per l'abitazione principale	Pag. 10
Art. 15	Fattispecie equiparate all'abitazione principale	Pag. 10
Art. 16	Immobili merce	Pag. 11
Art. 17	Immobili di edilizia residenziale pubblica	Pag. 11
Art. 18	Versamenti	Pag. 11
Art. 19	Modalità di versamento	Pag. 11
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	Pag. 12
Art. 20	Oggetto del Regolamento TARI	Pag. 12
Art. 21	Istituzione della TARI	Pag. 12
Art. 22	Gestione e classificazione dei rifiuti	Pag. 12
Art. 23	Rifiuti assimilati agli urbani	Pag. 12
Art. 24	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	Pag. 13
Art. 25	Presupposto per l'applicazione della TARI	Pag. 13
Art. 26	Servizio di igiene urbana	Pag. 13
Art. 27	Soggetti passivi	Pag. 14
Art. 28	Locali ed aree scoperte soggetti al tributo	Pag. 14
Art. 29	Locali ed aree non utilizzati	Pag. 15
Art. 30	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	Pag. 15
Art. 31	Esclusione dall'obbligo di conferimento	Pag. 16

Art. 32	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	<i>Pag. 16</i>
Art. 33	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- riduzioni superficiali	<i>Pag. 17</i>
Art. 34	Casi particolari di tassazione	<i>Pag. 18</i>
Art. 35	Superficie degli immobili	<i>Pag. 18</i>
Art. 36	Costo di gestione	<i>Pag. 18</i>
Art. 37	Determinazione della tariffa	<i>Pag. 19</i>
Art. 38	Articolazione della tariffa	<i>Pag. 19</i>
Art. 39	Periodi di applicazione del tributo	<i>Pag. 19</i>
Art. 40	Tariffa per le utenze domestiche	<i>Pag. 20</i>
Art. 41	Occupanti le utenze domestiche	<i>Pag. 20</i>
Art. 42	Tariffa per le utenze non domestiche	<i>Pag. 21</i>
Art. 43	Classificazione delle utenze non domestiche	<i>Pag. 21</i>
Art. 44	Tributo giornaliero	<i>Pag. 21</i>
Art. 45	Tributo provinciale	<i>Pag. 22</i>
Art. 46	Agevolazioni per le utenze domestiche	<i>Pag. 22</i>
Art. 47	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	<i>Pag. 23</i>
Art. 48	Cumulo di riduzioni e agevolazioni	<i>Pag. 23</i>
Art. 49	Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	<i>Pag. 23</i>
Art. 50	Riscossione	<i>Pag. 23</i>
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)		<i>Pag. 25</i>
Art. 51	Presupposto e finalità	<i>Pag. 25</i>
Art. 52	Soggetti passivi	<i>Pag. 25</i>
Art. 53	Immobili soggetti al tributo	<i>Pag. 25</i>
Art. 54	Periodi di applicazione del tributo	<i>Pag. 25</i>
Art. 55	Aliquote del tributo	<i>Pag. 26</i>
Art. 56	Detrazioni, riduzioni ed esenzioni	<i>Pag. 26</i>
Art. 57	Versamento del tributo	<i>Pag. 27</i>
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI		<i>Pag. 28</i>
Art. 58	Dichiarazione	<i>Pag. 28</i>
Art. 59	Rimborsi e compensazione	<i>Pag. 30</i>
Art. 60	Importi minimi	<i>Pag. 30</i>
Art. 61	Funzionario responsabile	<i>Pag. 30</i>
Art. 62	Verifiche ed accertamenti	<i>Pag. 30</i>
Art. 63	Riscossione coattiva	<i>Pag. 31</i>
Art. 64	Trattamento dei dati personali	<i>Pag. 31</i>
Art. 65	Norma di rinvio	<i>Pag. 31</i>

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Art. 66	Entrata in vigore e norme finali	<i>Pag. 31</i>
Allegato A:	Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	<i>Pag. 32</i>
Allegato B:	Categorie di utenze non domestiche	<i>Pag. 34</i>

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Cabras, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 2 - Presupposto

L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, connesso alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3 - Soggetto Attivo

Il Comune di Cabras è soggetto attivo del tributo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 - Componenti Del Tributo

Il tributo si articola in due componenti:

1. la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
2. la componente servizi, articolata a sua volta:
 - a) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
 - b) nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 5 - Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Cabras, introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC).
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si trova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013;
 - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 6 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica alle seguenti unità immobiliari:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
 - f. ai fabbricati costituiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. "immobili merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
6. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.
7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 7 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e abitazione principale

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.
5. Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale. Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.
6. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
7. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora

abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Art. 8 - Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Art. 9 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili determinato ai sensi del presente articolo e dei seguenti.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

4. Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo *DOC-FA* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

6. Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

7. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura *DOC-FA*, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 10 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92.

Art. 11- Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale sulla base di perizia tecnica presentata a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, qualora quanto previsto dal periodo precedente risulti accertato in precedenza dal Comune.
2. La condizione di inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definiti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. A titolo esemplificativo, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili con l'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).
3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità;
4. Alla dichiarazione di inagibilità deve seguire la variazione catastale in categoria F2 "unità collabente", il valore sarà determinato da quello dell'area edificabile, secondo i criteri di cui all'articolo precedente.
5. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

Art. 12 - Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

1. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007.

2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

Art. 13 - Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissate dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 14 - Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli alloggi della *Azienda Regionale per l'edilizia abitativa (A.R.E.A.) EX IACP*, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Art. 15 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale e sottoposte ad aliquota agevolata da definire in sede di deliberazione tariffaria per l'anno di competenza:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata e che il soggetto iscritto all'AIRE abbia mantenuto la propria residenza nell'immobile situato nel Comune in cui sia stata effettuata l'iscrizione dell'anagrafe dei residenti all'estero;
- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le

utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00. Nel caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Art. 16 – Immobili merce

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.

2. L'esenzione dall'applicazione dell'imposta di cui al comma precedente è sottoposta ad obbligo dichiarativo. Entro i termini di presentazione della dichiarazione la condizione di esenzione dovrà essere presentata supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata

Art. 17 – Immobili di edilizia residenziale pubblica

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (alloggi della *Azienda Regionale per l'edilizia abitativa A.R.E.A. ex-IACP*) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli *A.R.E.A. ex-IACP*, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge.

Art. 18 - Versamenti

1. Il versamento dell'imposta è effettuato in autoliquidazione e dovuta al Comune in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, secondo le modalità di versamento previste dalla normativa statale.

2. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 3, come da "Regolamento generale delle entrate comunali", approvato con Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 10.05.2007 e divenuto esecutivo il 10/05/2007. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 19 – Modalità di Versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo; i versamenti effettuati da un contitolare o dagli eredi per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché la relativa imposta sia totalmente assolta. La persona che ha effettuato il versamento per altri deve attestare il proprio assenso ad attribuire ad altri il pagamento effettuato.

2. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

3. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI

Art. 20- Oggetto del Regolamento TARI

1. Il presente Titolo, disciplina l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Cabras, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti *dell'Imposta Unica Comunale* riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente e il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 21 – Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, assicurando che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di trasparenza e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 22 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani quelli elencati nell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Sono rifiuti speciali quelli elencati nell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 23 - Rifiuti Assimilati agli Urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono sottoposti oltre che ai limiti qualitativi anche a limiti quantitativi, specificati nel Regolamento comunale di Igiene Urbana.

Art. 24 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 25 - Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della Tari è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di Igiene Urbana.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, tutti i locali destinati a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, i restanti locali, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. A fini dell'applicazione del tributo, per l'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile, risultante da planimetria catastale e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 26 – Servizio di Igiene Urbana

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento adottato ai sensi delle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate dalla Legge Regionale in materia ambientale.

2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di Igiene Urbana, quando, di fatto, il servizio sia attuato.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nell'Ecocentro Comunale.

4. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.
5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 27 - Soggetti Passivi

1. La TARI è dovuta da coloro che ne realizzano il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 28 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, come di seguito esemplificati (in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo):
2. tutti i vani principali, secondari ed accessori all'interno delle abitazioni (camere, sala, cucina, bagni, ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, vano scala, gabinetti ecc.);
 - a) le cantine, le soffitte ed i posti auto chiusi e/o box auto coperto, accessibili direttamente e non dall'appartamento con scale o accesso all' interno o all'esterno dei locali principali;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiate al suolo;

- d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - e) tutti i vani dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado (uffici, sale d'aspetto ed altre, dormitori, mense, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, etc.);
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, sportive e ricreative a carattere ricreativo, politica, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali, delle caserme, stazioni, etc.;
 - g) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini etc.);
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi coperti. In particolare, sono soggetti a tassa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico.
3. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte operative riferibili alle utenze non domestiche, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, come di seguito esemplificate (in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo):
- a) qualsiasi area sulla quale si svolga qualunque attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
 - b) aree adibite a sede di distribuzione di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari, escluse le aree specificate nell'art. 30, lett. i), del presente regolamento;
 - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;
 - d) qualsiasi altra area scoperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
4. Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.
5. Sono soggette al pagamento del tributo, secondo le tariffe annualmente approvate con deliberazione, le attività che utilizzano l'*Ecocentro comunale*, in relazione alle differenti quantità di produzione di rifiuto conferito.

Art. 29 - Locali ed aree non utilizzate

- 1. Il tributo è dovuto anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
- 2. La presenza di infissi, di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 30 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

UTENZE DOMESTICHE

- a. soffitte, soppalchi e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a metri 1,0;
- b. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonia e informatica) e completamente vuoti al loro interno;
- d. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi;
- f. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

UTENZE NON DOMESTICHE

- a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - b. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - c. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - d. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - e. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - f. fabbricati non agibili, purché tale circostanza risulti da idonea documentazione.
 - g. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - h. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi (ad esclusione delle zone adibite alla pulizia delle autovetture); le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 31 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 32 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 24, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o in silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli destinati a ricovero delle merci nei quali è precluso l'accesso dell'uomo (es. silos);
- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

ART. 33 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	detassazione
Officine meccaniche, elettrauto, autocarrozzerie, verniciature	85%
Marmisti, ceramisti, manufatti in cemento, e materiali edili	85%
Fabbricazione di strutture metalliche (porte, finestre, cancelli ecc), fabbricazione mobili in legno e tessuti, produzione di materie plastiche, vetro	85%
Trasformazione di ferro e acciaio	85%
Tipografie artigiane	85%
Studi medici	85%
Tintorie e lavanderie	85%

3. Per le attività non indicate nel comma precedente e per le quali sia difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, si fa ricorso a criteri di analogia.

4. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi igienici, mense, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.

5. Ai fini del riconoscimento della detassazione, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la destinazione dei locali con distinzione del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
- b. comunicare entro il mese di settembre dell'anno di competenza, a pena di decadenza, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, quali:
 - b.1 copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;

- b.2 documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - b.3 copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
 - b.4 se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di scarica dei rifiuti.
6. Al fine di tener conto dei “costi fissi” di gestione del Servizio, la tassazione si articolerà come segue:
- a. sono tassati integralmente i locali della cosiddetta superficie disponibile, per tariffa di riferimento, al metro quadro;
 - b. viene tassata con quantificazione al 15% la cosiddetta superficie esclusa, detassata, per la tariffa di riferimento.

Art. 34 - Casi particolari di tassazione

1. Le aree destinate a verde, pertinenziali di locali e luoghi con destinazione di civile abitazione, sono tassabili. La tassazione *ad hoc* è contestuale al superamento dei limiti di quantità conferibili col sistema del “porta a porta”, per i quali si necessita di utilizzo del sistema integrato di conferimento tramite L'Ecocentro comunale.
2. I conferimenti *extra* sono sottoposti a tassazione, quantificata come “utilizzo ecocentro” con tariffa definita in sede di predisposizione annuale delle tariffe. Il pagamento viene assolto all'atto dell'utilizzo del servizio con il pagamento della tassa rifiuti giornaliera.

Art. 35 - Superficie degli immobili

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,00. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 36- Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica, in particolare, gli scostamenti che si sono, eventualmente, verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 37 - Determinazione della Tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le categorie tariffarie sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato B», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, basati su metodi di cui al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 38 - Articolazione della Tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche».
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono essere determinati in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4_a e 4_b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 39 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto dal mese in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata nei termini. Il «mese» è computato per intero quando l'occupazione dell'immobile supera i primi 15 giorni.
2. La cessazione dell'obbligazione tributaria si presume coincidente alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. Le variazioni intervenute in corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal «mese» successivo di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una riduzione tariffaria, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini del 90-esimo giorno dalla variazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 40 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 41 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche condotte da persone fisiche, che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, si fa riferimento, oltre alla superficie, anche al numero degli occupanti risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. La composizione del nucleo familiare è quella direttamente rilevata dall'anagrafe comunale al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno; gli aggiornamenti sulla composizione del nucleo familiare, rilevanti sulla tariffa, intervengono ad intervalli semestrali.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, ovvero residenti ma tenute a disposizione, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero presuntivo degli occupanti il seguente¹:

Superficie disponibile	Classe di superficie mq 0 -60	Classe di superficie mq 61-100	Classe di superficie mq 101-140	Classe di superficie mq 141-200	Classe di superficie mq 201 e oltre
Componenti	2	3	4	5	6

Il criterio rappresentato è di tipo presuntivo, esso corrisponde ad una presunzione relativa al pari di quella legata alle risultanze anagrafiche e al pari di queste ultime esso è passibile di prova contraria da parte del contribuente. Il criterio presuntivo, applicato d'ufficio in sede di prima applicazione Tares, può essere variato in tutti i casi in cui l'utente dimostri, con idonea documentazione, differenze nel numero dei componenti il nucleo familiare. Tali variazioni, per gli anni successivi a quello di prima applicazione, acquistano efficacia a partire dall'anno d'imposizione successivo a quello di effettiva presentazione.

5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

¹ La correlazione superficie disponibile e numero di occupanti è compresa nei *range* stabiliti dall'art. Regionale n. 13 del 1989.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello contenuto nell'anagrafe comunale al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, esso sarà risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, emesso nell'anno d'imposizione di competenza, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute secondo l'aggiornamento dei dati anagrafici al 30 giugno dello stesso anno.

9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, diversi dalle pertinenze alle abitazioni, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 42 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 43 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

In particolare, nelle unità immobiliari in cui sia svolta anche attività di *Bed & Breakfast* la superficie imputata è quella massima specificata dalla normativa regionale di settore², per lo specifico immobile, mentre la tariffa applicata è quella prevista per "alberghi senza ristorante".

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 44 - Tributo giornaliero

1. Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti.

² L.R. 12/08/1998 n. 27.

2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 % oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Sono sottoposte a tassa rifiuti giornaliera gli utilizzi del *servizio di igiene urbana* per:
 - a. occupazioni per lavori edili;
 - b. occupazioni temporanee, con sedie e tavolini, dei bar, durante l'estate;
 - c. occupazioni temporanee gestite da comitati organizzatori, durante feste e sagre paesane;
 - d. pur non in presenza di utilizzo di suolo pubblico, ma di utilizzo del servizio di *Igiene Urbana*, in tutti i casi di feste private, per il conferimento presso l'Ecocentro comunale;
 - e. in tutti i casi di utilizzo da parte di attività dell'Ecocentro comunale.
7. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata insieme agli interessi ed accessori, con l'applicazione delle sanzioni previste dalle legge.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:
 - a. esenzioni per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata, dichiarate esenti dalla legge e dal regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. esenzioni per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata effettuate da cittadini indigenti;
 - c. riduzioni del 50% per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata effettuate a seguito di manifestazioni, mostre organizzate da scuole statali di ogni ordine e grado.

Art. 45 - Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, secondo la periodicità e le modalità stabilite, previa trattenuta del compenso previsto dallo stesso articolo 19, senza importi minimi e massimi.

Art. 46 - Agevolazioni per le utenze domestiche

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, può concedere, ai soggetti passivi Tari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali ad uso abitativo, agevolazioni, basate principalmente sugli indicatori ISEE, in grave disagio sociale ed economico. Tali agevolazioni si articolano in riduzioni del 30% dell'ammontare del tributo.
2. In sede di determinazione delle tariffe il Comune stabilisce, per lo specifico anno di riferimento, lo stanziamento di bilancio per finanziare l'intervento, mentre, con successivo atto di indirizzo, la Giunta Comunale stabilisce i limiti di reddito e i termini per poter accedere alla agevolazione TARI;
3. Le condizioni di ammissibilità alla agevolazione sono le seguenti:
 - residenza nel Comune di Cabras da almeno 12 mesi;

- limite di reddito non superiore a: indicatore ISEE da stabilire (Deliberazione Giunta Comunale);
 - nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di natanti da diporto con motori di potenza superiore a 25 cv., di vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc., di motoveicoli con cilindrata superiore a 500 cc., in questi ultimi due casi con immatricolazione inferiore a 10 anni.
4. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata con risorse diverse ovvero con proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferiscono le riduzioni tariffarie predette.
5. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili garantendo la priorità di intervento ai nuclei familiari con ISEE più bassa e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto nel capitolo del bilancio comunale di cui sopra. A parità di certificazione ISEE si discrimina sulla base dei seguenti criteri: nuclei familiari con presenza di invalidi con invalidità superiore ai 2/3, i nuclei familiari più numerosi, infine per estrazione.
6. Ulteriori forme di agevolazione possono essere fissate annualmente dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza, purché adeguatamente finanziate a norma del comma precedente.
7. Tutte le dichiarazioni prodotte si intendono rese con le formule dell'autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
8. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 le autocertificazioni saranno sottoposte a controllo, anche a campione, e, in ordine, alla verifica di veridicità trasmesse alla competente autorità ispettiva e/o di polizia giudiziaria.

Art. 47- Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione tariffaria (o l'esenzione) sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
4. Per l'attività del B&B, esercitabile per un massimo di 9 mesi annui, per i rimanenti 3 mesi annui l'intero immobile è a disposizione dell'utenza domestica, si prevede la riduzione tariffaria del 10% quale compensazione tariffaria, della limitazione temporale della attività.

Art. 48 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica quella più favorevole al contribuente.

Art. 49 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 50 - RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

2. Contestualmente alla deliberazione tariffaria annua, l'Amministrazione delibera le scadenze annuali, per il pagamento del tributo;
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente;
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate aventi cadenza mensile, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro la scadenza della terza rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso devono essere riscossi in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento per omesso o insufficiente pagamento. Ai pagamenti tardivi, ovvero eseguiti contestualmente alla notifica del sollecito di pagamento, è applicato l'ulteriore addebito di sanzioni e interessi per ravvedimento operoso.
7. Scaduti i termini del sollecito di pagamento, al contribuente è notificato avviso di accertamento per omesso e/o parziale pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito di sanzioni e interessi per omesso pagamento e delle spese di notifica; l'avviso di accertamento notificato contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I INDIVISIBILI (TASI)

Art. 51 - Presupposto e finalità

1. Presupposto del tributo comunale per i indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune ed ai costi individuati.

Art. 52 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il proprietario o titolare del diritto reale sarà tenuto al versamento della restante quota del tributo del 70%. La pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, fa sorgere due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
4. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal titolare del diritto reale. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
5. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Art. 53 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.

Art. 54 - Periodi di applicazione del tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 55 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità ai servizi indivisibili ed ai costi individuati e differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

2. L'aliquota di base, nonché quella massima, è stabilita dalla legge. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento.

3. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile;

4. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso il limite dell'aliquota base stabilito per legge;

5. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 56 – Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune attraverso la deliberazione di approvazione delle aliquote può prevedere apposite detrazioni d'imposta per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate.

2. Con la deliberazione di adozione delle aliquote il Comune può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:

- a. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- b. immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- c. fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del o servizio o perché esterni alla perimetrazione del o di igiene urbana.

2. Agli immobili posseduti da nuclei familiari in particolare disagio economico possono essere rapportate agevolazioni da assegnare in base alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE, da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione stessa.

3. Sono esenti dal versamento del tributo per i indivisibili, TASI, tutti gli immobili di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014.

Art. 57 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il versamento della TASI è una autoliquidazione, esso è effettuato, per l'anno di riferimento in numero due rate, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre.

2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 58 - Dichiarazione

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale nel seguente modo per ciascuna delle fattispecie impositive:

Imposta Municipale Propria (IMU):

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 90-*esimo* giorno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica.

Tassa sui Rifiuti (TARI):

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata.
4. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta, nel caso di invio tramite PEC deve essere firmata digitalmente. Tuttavia la mancata sottoscrizione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 90-*esimo* giorno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
6. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Per i soggetti residenti: generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Per i soggetti non residenti: generalità del soggetto denunciante, il codice fiscale, la residenza e il numero degli occupanti;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Generalità e codice fiscale del proprietario dell'immobile;
- e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o data in cui è intervenuta la variazione;
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, essa va presentata entro il 90-esimo giorno successivo al verificarsi dell'evento. In caso di presentazione nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine, il tributo è dovuto per l'intera annualità nella quale si è verificata la cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive nei seguenti casi:
- a. se l'utente che non ha prodotto tempestivamente la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione dell'immobile, la detenzione o la conduzione delle aree o dei locali;
 - b. se, in carenza di tale dimostrazione, la tassa sia stata comunque assolta dall'utente subentrante, oppure si sia proceduto a recupero del tributo d'ufficio.
9. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio ed addebitate con "ruolo suppletivo".
10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Tassa sui Servizi (TASI):

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine del 90-esimo giorno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
3. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 59 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
4. Con riferimento alla disciplina delle compensazioni, interessi ed importi minimi si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate "Regolamento generale delle entrate comunali", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 21/12/1998 e divenuto esecutivo il 04/03/1999; modificato con Delibera di Consiglio Comunale n°18 del 23/04/2007.

Art. 60 - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 3,00.

Art. 61 - Funzionario responsabile

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

Art. 62 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 - d. Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. I versamenti eseguiti oltre i termini di scadenza possono essere sanati entro un anno dalla scadenza del versamento maggiorando il tributo dovuto della sanzione e degli interessi stabiliti per legge in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162

dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino postale.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, acquistano valore di dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 63 - Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 64 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 65- Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 66 - Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
2. rifiuti di carta, cartone e similari;
3. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
4. imballaggi primari
5. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
6. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
7. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
8. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
9. frammenti e manufatti di vimini e sughero,
10. paglia e prodotti di paglia;
11. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
12. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
13. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
14. feltri e tessuti non tessuti;
15. pelle e simil - pelle;
16. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
17. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
18. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
19. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
20. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
21. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
22. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
23. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
24. nastri abrasivi;
25. cavi e materiale elettrico in genere;
26. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
27. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
28. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
29. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
30. accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

1. rifiuti delle cucine;
2. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
3. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

4. rifiuti ingombranti
5. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
6. indumenti e lenzuola monouso;
7. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
8. pannolini pediatrici e i pannoloni,
9. contenitori e sacche delle urine;
10. rifiuti verdi.

ALLEGATO B: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
<p>01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)</p> <p>02. Cinematografi, teatri</p> <p>03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta</p> <p>04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</p> <p>05. Stabilimenti balneari</p> <p>06. Autosaloni, esposizioni</p> <p>07. Alberghi con ristorante</p> <p>08. Alberghi senza ristorante</p> <p>09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme</p> <p>10. Ospedali</p> <p>11. Agenzie, studi professionali, uffici</p> <p>12. Banche e istituti di credito</p> <p>13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta</p> <p>14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai</p> <p>15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti</p> <p>16. Banchi di mercato beni durevoli</p> <p>17. Barbiere, estetista, parrucchiere</p> <p>18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)</p> <p>19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto</p> <p>20. Attività industriali con capannoni di produzione</p> <p>21. Attività artigianali di produzione beni specifici</p> <p>22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie</p> <p>23. Birrerie, hamburgerie, mense</p> <p>24. Bar, caffè, pasticceria</p> <p>25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)</p> <p>26. Plurilicenze alimentari e miste</p> <p>27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio</p> <p>28. Ipermercati di generi misti</p> <p>29. Banchi di mercato generi alimentari</p> <p>30. Discoteche, night club</p>	<p>01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</p> <p>02. Campeggi, distributori carburanti</p> <p>03. Stabilimenti balneari</p> <p>04. Esposizioni, autosaloni</p> <p>05. Alberghi con ristorante</p> <p>06. Alberghi senza ristorante</p> <p>07. Case di cura e riposo</p> <p>08. Uffici, agenzie, studi professionali</p> <p>09. Banche ed istituti di credito</p> <p>10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</p> <p>11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</p> <p>12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)</p> <p>13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto</p> <p>14. Attività industriali con capannoni di produzione</p> <p>15. Attività artigianali di produzione beni specifici</p> <p>16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie</p> <p>17. Bar, caffè, pasticceria</p> <p>18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</p> <p>19. Plurilicenze alimentari e/o miste</p> <p>20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</p> <p>21. Discoteche, night club</p>